AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI AVENTI AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NON SANITARIE DI ACCOGLIENZA, ACCOMPAGNAMENTO E ORIENTAMENTO DEGLI UTENTI ALL'INTERNO DI DUE UU.OO. DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI PIACENZA

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – C.F. 91002500337 – in seguito denominata "Azienda USL", con sede legale in Piacenza - Via Antonio Anguissola n. 15, rappresentata, ai fini della sottoscrizione del presente atto, dal Direttore dell'U.O.C. Amministrazione di Rete Ospedaliera e Territoriale Dott.ssa Carla Fornasari, nata a Borgonovo Val Tidone (PC) il 07/03/1959, la quale interviene per conto ed in rappresentanza del Direttore Generale Dott.ssa Paola Bardasi, nata a Bologna il 05/03/1963, giusta delega confermata da ultimo con deliberazione n. 247 del 24/05/2023 di aggiornamento del piano deleghe;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- la L.R. 13 Aprile 2023, n. 3, con cui la Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove il ruolo attivo degli Enti del Terzo Settore e dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico.

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 22/AROT del 15/02/2024, l'AUSL di Piacenza ha indetto una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore (D.Lg. 117/2017) riservata alle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, finalizzata al convenzionamento con l'Azienda USL di Piacenza per la realizzazione delle attività di seguito descritte.

Rilevato che:

_	1'OdV/ADS	iscritta dal	(Ren n	°) al	Registro	Unico
-		iscilla dal	UNCD. II	1	IXCSISHO	, CHICO

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e riconosciuta quale, fornisce l'attività volontaria, resa da propri soci ai diversi Enti, opportunamente convenzionati con l'OdV/APS stessa;

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato allo svolgimento di attività di volontariato non sanitarie di accoglienza, accompagnamento e orientamento degli utenti che accedono al Centro prelievi ematici attinente all'U.O.C. Microbiologia e al Servizio trasfusionale afferente all'U.O.C. Servizio Immuno-Trasfusionale dello Stabilimento Ospedaliero di Piacenza.

Per la realizzazione delle attività convenzionate l'OdV/APS, in collaborazione con l'Azienda USL, coinvolgerà e attiverà i propri volontari, tutti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste per lo svolgimento delle attività.

L'OdV/APS assicura la sussistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività di cui alla presente convenzione e la gestione dei volontari per gli scopi previsti, coordinandone la presenza e la turnazione, al fine di garantire l'esecuzione degli interventi concordati con l'Azienda USL.

I servizi di volontariato non potranno in nessun modo configurarsi come sostitutivi delle prestazioni di competenza dell'Azienda USL, ma solo integrativi e di supporto.

Le attività di volontariato intervengono a sostegno di quelle istituzionali ed implicano prestazioni di facile esecuzione per l'attuazione di interventi semplici ma fortemente percepiti dalla popolazione per la loro immediatezza e radicamento sul territorio e, perciò, utili al soddisfacimento di tali bisogni.

In particolare, l'OdV/APS individuata si impegnerà ad espletare i seguenti servizi presso lo Stabilimento Ospedaliero di Piacenza, con presenza settimanale dal lunedì al sabato:

- ✓ <u>Supporto al servizio di gestione utenza prelievi ematici c/o Centro prelievi ematici attinente all'U.O.C. Microbiologia</u>
- Erogazione informazioni all'utenza per l'accesso ordinato al servizio
- Verifica corretto e puntuale utilizzo mascherina per l'accesso al servizio
- Assistenza all'utenza che accede al servizio
- Accompagnamento dell'utenza all'interno dei locali dell'U.O.C. Microbiologia;
- ✓ <u>Supporto al servizio di gestione utenza c/o Servizio trasfusionale afferente all'U.O.C.</u> Servizio Immuno-Trasfusionale
- Erogazione informazioni all'utenza per l'accesso ordinato al servizio
- Verifica corretto e puntuale utilizzo mascherina per l'accesso al servizio
- Assistenza all'utenza che accede al servizio
- Verifica documentazione in possesso dell'utenza
- Accompagnamento dell'utenza all'interno dei locali dell'U.O.C. Servizio Immuno-Trasfusionale.

ART. 2 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 01/03/2024 e avrà validità triennale sino al 28/02/2027, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 della medesima.

Alla scadenza, ricorrendo le condizioni, la convenzione potrà essere prorogata, previa adozione di

specifico provvedimento amministrativo.

Inoltre, la convenzione potrà intendersi provvisoriamente tacitamente prorogata, per un massimo di mesi due, alle medesime condizioni, nell'esclusivo caso del protrarsi delle procedure amministrative correlate al rinnovo della stessa.

ART. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'OdV/APS mette a disposizione le seguenti risorse:

- Risorse umane proprie: volontari per l'esecuzione degli interventi di volontariato e utilità sociale così come definiti nella presente convenzione; personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, operanti a qualunque titolo, per il coordinamento, la rendicontazione e la gestione tecnica della convenzione;
- Dispositivi identificativi per ogni volontario attivo (cartellino di riconoscimento, pettorina dell'Associazione qualora necessaria).

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Azienda USL mette a disposizione le seguenti risorse:

- a) Rimborsi delle spese sostenute dall'OdV/APS, previa rendicontazione, per un importo massimo preventivato annuo di euro € 13.000,00 (omnicomprensivo delle voci di costo di cui all'art. 5 del presente atto);
- b) Risorse umane proprie (Referenti per la validazione delle presenze, Responsabile/i Aziendale/i).

I referenti per la validazione delle presenze sono individuati nelle seguenti figure aziendali:

- Coordinatore tecnico Servizio Immuno-Trasfusionale per l'attività di volontariato prestata presso il Servizio trasfusionale;
- Gestione amministrativa Front Office ospedaliero di Piacenza per l'attività di volontariato prestata presso il Centro prelievi ematici.

L'OdV/APS trasmetterà all'U.O. Amministrazione di Rete Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda USL le presenze mensili dei volontari solo a seguito di avvenuta validazione da parte dei referenti sopra indicati.

ART. 4 – Modalità di svolgimento delle attività

L'OdV/APS si impegna a coinvolgere nelle attività di volontariato persone senza alcuna discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e che abbiano i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o comunitaria, oppure non comunitaria purché in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Il personale di OdV/APS, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato e non opera in sostituzione del personale dipendente dell'Azienda USL.

L'OdV/APS garantisce che i volontari sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017, manlevando l'Azienda USL da qualsiasi responsabilità in merito all'attività svolta dai volontari medesimi.

Gli operatori svolgeranno la propria attività con le garanzie del più pieno rispetto della riservatezza, nonché dei diritti, della dignità personale e delle convinzioni degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare l'attività del volontario.

L'OdV/APS si impegna a garantire che gli operatori che accedono ai locali aziendali si conformino alle indicazioni e prescrizioni tempo per tempo vigenti in materia di prevenzione e sicurezza a livello nazionale, regionale ed aziendale.

Per assicurare con continuità le attività previste dalla presente convenzione l'OdV/APS mette a disposizione un numero adeguato di volontari, che alla data di sottoscrizione risulta pari a n.

Nel periodo di validità della presente convenzione, l'OdV/APS invia tempestivamente all'Azienda USL l'elenco aggiornato dei medesimi e si impegna a comunicare eventuali variazioni

che dovessero intervenire.

La presenza dei volontari è documentata mediante apposito Registro presenze sempre accessibile per le verifiche che l'Azienda USL ritenesse di effettuare, dove l'operatore deve indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita, e apporre la propria firma.

Ogni volontario è tenuto a portare, in maniera visibile, un cartellino di riconoscimento, fornito dall'OdV/APS e recante il nome della medesima, la dicitura "Operatore volontario", la fotografia, il nome e il cognome del volontario, salvo espressa richiesta del Legale Rappresentante dell'OdV/APS di omettere il cognome.

ART. 5 – Sostegno pubblico per la realizzazione degli interventi

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 56, comma 2, del Codice del Terzo Settore, l'Azienda USL, per le attività prestate, riconoscerà esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Il rimborso dei costi indiretti sostenuti dall'OdV/APS sarà limitato alla quota parte direttamente imputabile allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione (art. 56, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017).

Per il periodo di durata della convenzione, verrà riconosciuta all'OdV/APS una somma annua massima pari ad € 13.000,00 a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo. Tale somma dovrà ritenersi comprensiva altresì del rimborso delle spese sostenute dall'Ente convenzionato per la copertura assicurativa dei volontari. Saranno, infatti, oggetto di rimborso da parte dell'Azienda USL, ai sensi dell'art. 18 del Codice del

Terzo Settore, gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Azienda di impegna a rimborsare all'OdV/APS il costo di tali coperture in proporzione al numero dei volontari impiegati e a fronte della trasmissione da parte dell'OdV/APS di apposita rendicontazione e delle relative documentazioni all'U.O. Amministrazione di Rete Ospedaliera e Territoriale.

Saranno rimborsabili, per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, a titolo esemplificativo:

- a) spese sostenute dai volontari correlate all'attività prestata (oneri diretti), che qui si elencano sinteticamente:
- Spese per il ristoro e per piccole consumazioni
- Spese per il decoro della persona
- Spese per il trasferimento,

per un importo massimo di € 10,00 al giorno per volontario presente, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 17 comma 4 della Legge 117/2017, la richiesta di rimborso delle spese sostenute da ciascun volontario potrà avvenire anche tramite presentazione di autocertificazione;

- **b)** spese generali dell'OdV/APS (oneri indiretti), da calcolarsi in quota parte proporzionale alle attività convenzionate, nella misura massima pari al 15% degli oneri diretti:
- stipendi, oneri sociali e tasse relativamente al personale dipendente impegnato per progettazione, organizzazione e rendicontazione del progetto di convenzione;
- spese generali di coordinamento dell'attività di volontariato oggetto della convenzione.

I rimborsi verranno erogati dietro presentazione di note di debito mensili, corredata da idonea rendicontazione di spesa e accompagnata dalla sintetica indicazione delle attività a fronte delle quali viene domandato il rimborso, nonché delle presenze mensili dei volontari validate dai referenti aziendali indicati nell'allegato schema di convenzione.

L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato.

Resta inteso che, in caso di mancata realizzazione delle attività in convenzione, il rimborso non potrà aver luogo non sussistendone i presupposti fattuali e di diritto. In caso di realizzazione soltanto parziale delle stesse, l'Amministrazione si riserverà di valutare l'entità del rimborso in relazione al soddisfacimento degli interessi generali sottesi al presente accordo valutata, in ogni caso, la rendicontazione della spesa sostenuta dall'OdV/APS.

I rimborsi saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della nota di debito, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e interpretato dall'art. 24 della L. 30 ottobre 2014 n. 161).

L'OdV/APS con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:, indicando il riferimento alla presente Convenzione.

Art. 6 – Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Azienda USL. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Art. 7 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione

L'OdV/APS si riserva di individuare un Responsabile per le attività di cui alla presente convenzione, che vigilerà congiuntamente al/ai Responsabile/i Aziendale/i sullo svolgimento delle attività, secondo modalità e termini convenuti e ritenuti efficaci.

I predetti Responsabili assicurano congiuntamente la verifica *in itinere* del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione.

Gli stessi concorderanno tutti i miglioramenti che dovessero ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico delle parti.

I medesimi Responsabili assumeranno tutte le azioni sostitutive possibili ed opportune, informando tempestivamente gli utenti.

L'OdV/APS assicura, altresì, di dare tempestiva comunicazione al Responsabile individuato dall'Azienda USL delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire, nonché di comunicare ogni informazione utile e necessaria al monitoraggio dell'attività.

Analogamente, l'Azienda USL è tenuta a riferire immediatamente al Responsabile nominato dall'ETS ogni evento che possa incidere sull'attività, sui contenuti, nonché sulla validità della presente convenzione.

Resta onere dell'OdV/APS comunicare tempestivamente all'Azienda U.S.L. qualunque variazione relativa agli aspetti giuridico-amministrativi, intervenuta successivamente alla definizione del presente atto.

Art. 8 – Dati personali, anticorruzione e trasparenza

L'Azienda USL e l'OdV/APS, per quanto di competenza, sono tenuti al rispetto:

- delle norme previste dal Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 ed alla disciplina aziendale consultabile alla sezione privacy del sito istituzionale dell'Azienda;
- delle norme in materia di anticorruzione e integrità vigenti previste dalla L. 190/2012 s.m.i., delle clausole contenute nel Patto di Integrità Aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 3/2015;
- delle disposizioni e obblighi in materia di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

- dei contenuti previsti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – sezione rischi corruttivi e trasparenza in Amministrazione Trasparente, oltre che al codice del comportamento aziendale e ai regolamenti aziendali ove applicabili, consultabili nelle apposite pagine aziendali sul sito web.

Art. 9 – Risoluzione e recesso

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

In caso di risoluzione per inadempienza dell'OdV/APS......, l'Azienda USL liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno. L'art. 1456 del Codice Civile individua le clausole risolutive espresse. In caso di violazione di una delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, la Convenzione stessa può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Azienda USL, in forma di lettera raccomandata A.R. o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Ciascuna delle parti potrà, comunque, recedere dalla convenzione, mediante comunicazione a mezzo PEC, con preavviso di 60 giorni.

L'OdV/APS avrà, inoltre, l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che comporti la perdita dei requisiti previsti per la stipula della presente convenzione. L'Azienda USL di Piacenza potrà recedere dalla convenzione, anche nel caso in cui accerti d'ufficio la perdita dei suddetti requisiti.

Art. 10 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al contenuto dell'Avviso di indizione della procedura comparativa, al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti per quanto compatibili ed applicabili in materia e a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 11 – Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Piacenza.

Art. 12 – Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per l'Azienda USL di Piacenza Il Direttore dell'U.O. Amministrazione di Rete Ospedaliera e Territoriale Dott.ssa Carla Fornasari

Per 1'OdV/APS
Il Legale Rappresentante